

NOI DON GIUSEPPE VINCENZO

LASCARIS

DEI CONTI DI VINTIMIGLIA

Marchese della Rocchetta del Varo, Conte di Castellar, Barone di Desferes; Grande di Corona; Cavaliere Gran Croce della Sacra Religione e Ordine Militare de' Santi Maurizio, e Lazzaro; Gentiluomo di Camera di S. M.; Ministro di Stato, e Segretario del Supremo Ordine della Ss. Annunziata; VICERE, Luogotenente, e Capitano Generale del Regno di Sardegna.



A concessione della Regia Bandiera essendo un oggetto per molti riguardi importante, ed intorno a cui per ovviare ad ogni abuso deve procedersi colla maggiore circospezione, e cautela, abbiamo perciò a seconda delle intenzioni di S. M. spiegateci con dispaccio della Segreteria di Guerra de' 30 scorso giugno stimato di divenire col parere del Reggente la Real Cancelleria alla formazione del presente regolamento coerente a quanto resta prescritto per gli Stati di terraferma.

Primo. Non potrà d'ora innanzi alcun Capitano, o Patrone di bastimento inalberare la Bandiera di S. M. pria d'averne per mezzo di patenti da Noi firmate rapportata la permissione, ed in oltre ottenute da Noi, o da' nostri Delegati le dovute lettere di congedo per ogni navigazione, sotto pena della confisca de' bastimenti, e degli attrezzi di esso.

II La suddetta permissione s'accorderà nell'avvenire per il termine d'anni quattro, e coloro che prima d'ora l'hanno ottenuta, ne goderanno per il tempo stato fissato nelle rispettive loro patenti,

III Proibiamo ai Capitani, e Guardiani de' porti, e spiag-

4

gie di questo Regno di permettere ad alcun' bastimento di Nostra bandiera di mettere alla vela fino a che loro consti di avere li Capitani, e patroni rapportate le anzidette lettere di congedo, sotto pena d'essere da Noi rigorosamente puniti secondo le circostanze de' casi.

IV Dovranno le suddette patenti restituirsi alla Regia Segreteria di Stato ogniquale volta farà spirato il tempo della concessione, come pure in caso della dismissione del Capitano, o patrone da tale uffizio, della perdita, permura, od alienazione del bastimento, e della morte dello stesso Capitano, o patrone; a qual effetto incarichiamo gl' infrascritti nostri Delegati di farsele in tutti i suddetti casi rimettere da chi spetta per farcene quindi la pronta trasmessione, con astringervi i renitenti anche coll' arresto personale.

V Pria che vengano spedite le suddette patenti, oltre alle solite informazioni intorno alla probità, costumi, ed abilità del ricorrente, dovrà precedere la ricognizione del bastimento, e la misura della di lui portata per mezzo del perito, che verrà da Noi deputato, il quale ne farà la tua giurata relazione a mani del Segretario della Capitanía Generale da unirsi alle suddette informazioni.

VI Non seguirà la remissione delle Patenti, al Capitano o Patrone, salvo che prima abbia il medesimo passato presso il detto Segretario, od avanti li Nostri Delegati il dovuto atto di sottomissione, di cui se gli rimetterà copia autentica pel proprio regolamento: e conterrà tal atto i principali capi d' obbligazione particolare d' esso Capitano, o patrone, riservando quelli, che concernono tanto esso, che li propri marinari per le lettere di congedo.

VII Dovrà perciò ogni Capitano, o patrone sottomettersi di non intraprendere alcun viaggio col di lui bastimento senz' aver prima rapportate le lettere di congedo, le quali verranno in Cagliari spedite di Nostro ordine dalla Segreteria di Stato, e negli altri porti del Regno dai Nostri delegati, col ruolo del di lui equipaggio previa l' effettiva presentazione di tutti coloro,

che lo comporranno sotto pena della confisca del bastimento, ed attrezzi del medesimo.

Di rappresentare indi al di lui ritorno, cioè in Cagliari nella Regia Segreteria, ed altrove avanti i suddetti Delegati fra il termine di 24 ore, e pria di sbarcare cosa veruna dal bastimento, salvo nel caso d'imminente pericolo delle merci, non meno le suddette lettere di congedo, e ruolo d'equipaggio, che gli stessi, e medesimi uomini, che lo compongono, e di dare in difetto legittime giustificazioni delle cause, per le quali egli non sia al caso di così eseguire, sotto quelle pene eziandio corporali, che stimeremo adattate alle circostanze de' casi.

Di dare in tal tempo in iscritto fedele relazione del di lui viaggio, da ritenersi nei rispettivi registri, in cui si esprima verso dove egli abbia navigato, i pericoli incorso, gl'incomodi avuti, e diportamenti dell'equipaggio: i passeggeri, che avrà avuti a bordo, dove presi, e dove sbarcati, i luoghi, in cui il Bastimento avrà approdato, caricato, o scaricato merci, ed ogni altra circostanza del viaggio, la quale sia di qualche rimarco, o possa interessare la pubblica sanità, l'onore della Regia Bandiera, ed il vantaggio del commercio del paese. Delle quali cose tutte dovrà egli tenere, e conservare esatto, e fedele giornale sotto pena a Noi arbitraria.

E generalmente di non abusare, nè permettere che si abusi della Regia Bandiera, nè di compromettere l'onore di essa, e di adempire puntualmente al disposto delle suddette patenti, e quanto gli verrà nelle lettere di congedo, o altrimenti prescritto, massime di non oltrepassare giammai il tempo, per cui gli sarà concessa la facoltà di navigare, salvo in caso di necessità, della quale dovrà farne constare al ritorno con legittime prove.

E finalmente di restituirci le patenti di Bandiera spirato il termine delle medesime, come pure ne' casi che si dismettesse dall'ufficio, perdesse, alienasse, o cambiasse il bastimento, senza che mai gli sia lecito di

rimetterle ad altri, i quali ne potessero fare qualche uso, sotto pena d'esserne severamente punito.

Il tutto sotto obbligo, e costituito possessorio in forma fiscale, e camerale de' di lui beni, e specialmente del bastimento, attrezzi del medesimo, e noliti, che gli potessero essere dovuti.

E nel caso che quello, che avrà ottenute le patenti di Bandiera non fosse proprietario del bastimento, dovrà il proprietario, od essendo più, uno almeno dei principali, a nome eziandio degli altri, sottomettersi pel Capitano, o Patrone di Bandiera, e promettere di essere civilmente pel medesimo tenuto, e per ogni pena pecuniaria per la concorrente del valore del bastimento, suoi attrezzi, e noliti, che potessero come sopra essergli dovuti.

VIII. Quanto alle lettere di congedo, ruolo, e verifica-
zione dell'equipaggio, ed avvertenze da averfi in tali riscontri, si esprimerà in primo luogo in esse lettere la qualità, e nome del bastimento, siccome del Capitano, o Patrone, e se ne sia egli proprietario, o spetti ad altri, la di cui portata, armamento, ed equipaggio, il carico del medesimo, il luogo della di lui partenza, quello della destinazione, ed il tempo, per cui si accorda la licenza, da non preterirsi come sopra.

Si dovrà pur esprimere non essere giammai lecito ai Capitani, e Patroni di sbarcare, o permettere che si sbarchino robe, o persone dal loro bordo in qualunque porto, o spiaggia pria che loro sia data libera pratica da rispettivi Preposti alla sanità, sotto pena di esserne da Noi severamente puniti.

Le lettere di congedo si rimetteranno alli detti Capitani, o Patroni in presenza de' loro marinari allorchè li presenteranno per la ricognizione del ruolo del loro equipaggio.

Nella spedizione di detto ruolo da inserirsi appiè delle lettere di congedo s'invigilerà che l'equipaggio almeno per i due terzi compreso il Capitano, o patrone sia composto di sudditi di S. M., salvo che dalle patenti state prima d'ora spedite si vedesse un tal ob-

bligò ristretto alla sola metà dell' equipaggio.

Gli uomini del medesimo si descriveranno nel Ruolo per nome, cognome, qualità, età, patria, e domicilio.

Si dichiarerà a' medesimi, ed esprimerassi nelle lettere di congedo non essere loro lecito di abbandonare il bastimento fino al ritorno, salvo con licenza in iscritto del Capitano, o patrone, cui dovranno essere ubbidienti sotto pena del carcere a tempo, od altra maggiore secondo le circostanze de' casi.

In presenza loro si dichiarerà altresì al Capitano, o patrone, e similmente si esprimerà nelle lettere di congedo che dovrà trattarli bene, ed in caso di qualche delitto, o grave disubbidienza assicurarsi de' delinquenti per essere al ritorno consegnati alla giustizia, e subire quel proporzionato castigo, che sarà dovuto alla qualità del delitto, o mancamento.

IX Invigileranno poi gli anzidetti Nostri Deputati, e faranno pure invigilare dai rispettivi Guardiani de' porti, e spiagge, acciocchè al ritorno de' bastimenti i loro Capitani, o patroni adempiscano puntualmente agli obblighi loro imposti nell'atto di sottomissione tanto per la rappresentazione delle lettere di congedo, e uomini dell'equipaggio, che per la relazione del loro viaggio, ed in caso d' inadempimento ce ne porgeranno immanenti l'avviso.

X In occasione di detta relazione si farà minutamente da' medesimi spiegare non solo tutto ciò, che può interessare l'onore della Regia Bandiera, ed il pubblico commercio, ma anche specialmente ciò, che concerne i dritti, ed angarie, che si fossero nuovamente introdotte in odio di questo, con avvertenza che il patrone o Capitano riferendo in tale riguardo fatti di qualche considerazione, quelli debbano tosto segretamente verificarsi colle deposizioni de' principali dell'equipaggio, le quali prendendosi in altri porti del Regno, dovranno a Noi indilatatamente trasmettersi per farne l'uso opportuno.

XI Coloro che prima d' ora hanno ottenuta la concessione della Regia Bandiera si faranno chiamare nella

Regia Segreteria di Stato se si troveranno in Cagliari, e se altrove, avanti li Nostri Delegati, e s'intimerà loro di Nost' ordine di dovere fra un breve termine prefiggendo passare nel modo, e forma sovra prescritti il riferito atto di sottomissione, sotto pena di decadere dal beneficio di detta concessione. Del che tutto dovranno li Nostri Delegati prontamente riscontrarci.

XII Per tutt' gli atti, ed incumbenze, che come sopra dovranno passarsi, od eseguirsi fuori di questa Città negli altri porti del Regno, deleghiamo specialmente li rispettivi Veghieri, e Ministri di giustizia, a' quali per loro regola, e norma mandiamo trasmetterli copia del presente Regolamento, che dovranno poi consegnare ai loro successori in ufficio. E gl' incarichiamo altresì di notificare ai Capitani, e Guardiani de' porti, e spiagge de' luoghi compresi nel distretto della loro giurisdizione i capi del presente Regolamento, che rispettivamente li concernono.

XIII Si terranno nella Regia Segreteria di Stato registri a parte di tutto ciò, che avrà relazione a' bastimenti con Bandiera di S. M., e loro navigazione, il che dovrà egualmente osservarsi dai suddetti Delegati, con obbligo di trasmettergli alla Regia Segreteria di Stato in fine di ogni anno.

XIV Finalmente per l'esazione de' dritti relativi alla concessione della Regia Bandiera abbiamo fatta formare la Tariffa inserita appiè del presente Regolamento, la quale mandiamo interinalmente osservarsi da chiunque, a cui spetta. Cagliari li 15 settembre 1779.

L A S C A R I S

V. CORVESY Reg.

Raimondo Doneddu Segr.

TARIFFA DE'DRITTI

relativi alla concessione della Bandiera di S. M.

- Per la spedizione delle Patenti si pagheranno alla Segreteria di Stato l. 25.
- Al Segretario della Capitanìa generale per le informazioni, ed esame de' testimonii sulla probità, costumi, ed abilità del ricorrente, per ricevere la relazione del perito intorno la misura del bastimento, per l'atto di sottomissione, e per la copia da rimettersene al detto ricorrente in tutto l. 10.
- Nel caso che debba soltanto passarsi l'atto di sottomissione sia in Cagliari, che altrove, si pagherà per il medesimo compresa la copia . . . l. 2.
- Per la rinnovazione della Patente allo stesso Capitano, o Patrone, e per lo stesso bastimento, dopo spirato il termine della prima, si pagheranno bensì alla Segreteria di Stato, come sopra l. 25, ma non saranno più necessarie le informazioni, meno la misura del bastimento, e basterà che si passi l'atto di sottomissione.
- Per la spedizione delle lettere di congedo, e ruolo dell'equipaggio, e per la loro registrazione in tutto l. 1.
- Per la verifica del ruolo, e per ricevere la relazione del viaggio al ritorno l. 0. 10

FORMOLA DELLA PATENTE

Noi Don. &c. &c.

Colle presenti firmate di Nostra mano, munite del sigillo delle
 Nostre armi, e controsegnate dal Regio Segretario di Stato,
 facciamo noto a chiunque appartenga, od appartenere possa
 d'aver conceduto, come concediamo a N.N. nativo di
 dominio di S. M. Capitano, o patrone del
 denominato proprio del
 di portata armato di cannoni
 fucili sciabile e coll'equipaggio
 di uomini la permissione di portare, e
 spiegare sovra detto la Bandiera di S. M. pen-
 dente il termine d'anni quattro dalla data delle presenti in
 tutti li viaggi, che gli occorrerà di fare nel Mediterraneo
 e negli altri mari d'Europa, purchè due terzi almeno dell'
 equipaggio sieno sempre de' sudditi di S. M., e pria di cia-
 scun viaggio debba rapportare le lettere di congedo dalla
 Regia Segreteria di Stato trovandosi in Cagliari, e se
 in altre parti del Regno dai Nostri Delegati, con dare
 in tale occasione la nota de' marinari, che imbarcherà,
 ritirarne, e conservarne il ruolo, con passare altresì
 sottomissione di rendere al suo ritorno un esatto conto
 di essi.

FORMOLA DELL' ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno del Signore ed alli del mese
 di in e nella avanti a me
 Segretario sottoscritto (nel caso che l'atto di sottomis-
 sione debba passarsi in altra Città, o Villa del Regno,
 si esprimerà avanti a Noi Vegher
 Reale, od Ufficiale di giustizia di questa
 coll'assistenza del Segretario infra scritto) è comparso il
 nativo del Comandante
 proprio il quale avendo
 ottenuto sotto li del corrente da S. E. il
 Signor Vicere Patenti di permissione d'inalberare sovra

detto la Regia Bandiera in esecuzione del prescritto da esse patenti promette, e si sottomette di non intraprendere alcun viaggio col di lui bastimento senz'aver prima ottenute da S. E., e per essa dalla Segreteria di Stato partendo da Cagliari, e dai rispettivi Delegati partendo dagli altri porti, e spiagge del Regno le lettere di congedo col ruolo del di lui equipaggio, previa l'effettiva presentazione di tutti coloro, che lo comporranno, sotto pena della confisca del bastimento, ed attrezzi del medesimo.

Di rappresentare indi al di lui ritorno fra il termine di ore 24, e prima di scaricare cosa veruna dal bastimento, salvo nel caso d'imminente pericolo delle merci, non meno le suddette lettere di congedo, che gli stessi, e medesimi uomini, che lo compongono, e di dare in difetto legittime giustificazioni delle cause, per le quali egli non sia al caso di così eseguire, sotto quelle pene eziandio corporali, che si stimeranno da S. E. adattate alle circostanze de' casi.

Di dare in tal tempo fedele relazione in iscritto del di lui viaggio, in cui si esprima verso dove abbia navigato, i pericoli incorso, gl'incontri avuti, i deportamenti dell'equipaggio, i passeggeri, che avrà avuto a bordo, dove presi, e dove sbarcati, i luoghi in cui il bastimento avrà approdato, caricato, o sbarcato merci, ed ogni altra circostanza del viaggio, la quale sia di qualche rimarco, o possa interessare la pubblica sanità, l'onore della Regia Bandiera, ed il vantaggio del commercio del paese, delle quali cose tutte dovrà egli tenere, e conservare esatto, e fedele giornale sotto pena arbitraria all'E. S.

Di non mai abusare, nè permettere che si abusi della Regia Bandiera, nè di compromettere l'onore di essa, e di adempire puntualmente al disposto delle suddette patenti, ed a quanto gli verrà nelle lettere di congedo altrimenti prescritto, e massime di non oltrepassare giammai il tempo, per cui gli sarà concessa la facoltà di navigare, salvo in caso di necessità, della quale dovrà far constare al ritorno con legittime prove,

e di non munirsi pendente tal tempo d'alcun altra Bandiera, e tanto meno d'inalberarla; e ciò tutto sotto le pene all' E. S. arbitrarie.

E finalmente di restituire all' E. S. le suddete patenti di Bandiera spirato il termine delle medesime, come pure ne' casi, che si dismettesse dall' uffizio, perdesse, alienasse, o cambiasse bastimento, senza che mai gli sia lecito di rimetterle ad altri, i quali ne potessero fare qualche uso, sotto pena d'essere severamente punito.

Il tutto sotto obbligo, e costituito possessorio in forma fiscale, e camerale de' di lui beni, e specialmente del bastimento attrezzi del medesimo, e noliti, che gli potessero essere dovuti. E previa lettura si è sottoscritto

FORMOLA DI SOTTOMISSIONE

Da passarsi da uno de' proprietari del bastimento, quando tale non fosse il Capitano, o Patrone, che avrà ottenuta la concessione della Regia Bandiera.

L'anno del Signore _____ ed alli _____
in _____ e nella _____ avanti a me _____
_____ è comparso
il quale promette, e si sottomette d'essere civilmente tenuto per tutti gli obblighi assunti dal suddetto Capitano, o Patrone, nel sovra scritto atto di sua sottomissione, e per ogni pena pecuniaria per la concorrente del valore del bastimento, suoi attrezzi, e noliti, che potessero, come sovra, essergli dovuti. E previa lettura si è sottoscritto.

FORMOLA DELLE LETTERE DI CONGEDO ¹³⁴¹

Noi Don Giuseppe Vincenzo Lascaris &c. &c.

Ad ogniuno sia manifesto che per le presenti abbiamo accordato, ed accordiamo ampio, e libero congedo, o sia passavanti al
Comandante

proprio
di portata di

armato di
coll' equipaggio

di uomini esso Capitano, o patrone
compreso, come dal ruolo infra descritto, col carico di

per il viaggio, che col primo buon tempo intende di fare col dett
che trovasi ancorat

alla volta di per ivi
concedendogli il permesso di navigare

per lo spazio di e per questo

viaggio solamente. Ordiniamo per tanto agli uomini dell'equipaggio d'essere ubbidienti al detto

proibendo loro d'abbandonare il bastimento fino al ritorno, salvo con licenza in iscritti del detto

sotto pena del carcere a tempo, o altra maggiore secondo le circostanze de' casi: ed al detto

comandiamo di trattarli bene: ed in caso di qualche delitto, o grave disubbidienza di assicurarsi de' delinquenti per essere questi al ritorno consegnati alla giustizia, e subire quel proporzionato castigo, che sarà dovuto alla qualità del mancamento, che verrà da Noi determinato.

Proibiamo al detto di sbarcare, o permettere che si sbarchino robe, o persone del suo bordo in qualunque porto, o spiaggia pria che gli sia data libera pratica dai rispettivi Preposti alla sanità sotto pena d'essere severamente puniti.

Mandiamo pertanto, e comandiamo a chiunque spetti nei porti, e spiagge di questo Regno di non molestare, anzi nelle occorrenze assistere il predetto suo equipaggio, robe, e merci pendente il corso di sua navigazione. Richiediamo poi altrove ogni Magistrato, e Giudice di mare, od altri, cui s'appartenga, di accordare loro ogni aiuto, ed assistenza; offerendoci Noi pronti di corrispondergli in simili, e maggiori occorrenze. Dat. in

Per detta Sua Eccellenza

